

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA 33 REGGIMENTO
ARTIGLIERIA

Numero REA: TV - 155469

Codice fiscale: 00800200263

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata - Disciplina di riferimento

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata: «Cooperativa Sociale Solidarietà - ONLUS».

La sede è fissata nel Comune di Treviso.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 2 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

Art. 3 – Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Art. 4 – Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 381/91 riguardante la disciplina delle Cooperative Sociali.

TITOLO II

Regime mutualistico - Scopo - Oggetto – Esercizio dell'attività

Art. 5 – Regime mutualistico

La Cooperativa è una cooperativa sociale di tipo plurimo ai sensi della legge 381/91 e intende rispettare le norme ivi previste. In base all'art. 111 septies delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile e Disposizioni Transitorie si considera cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile indipendentemente dai requisiti ivi riportati.

Art. 6 – Scopo sociale

La cooperativa non ha finalità speculative o di lucro e si propone esclusivamente di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge nazionale n. 381/91 e all'art. 2 della legge Regionale del Veneto n. 23 del 2006;
- b) la gestione di attività diverse, agricole industriali e commerciali o di servizi finalizzati all'inserimento di persone svantaggiate e deboli di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 e di cui alla lettera "b" dell'art. 2 della legge regionale 23/2006.

La cooperativa si propone nello specifico:

- 1- Il reinserimento nella vita sociale e civile delle persone in stato di disagio e delle categorie deboli in genere;
 - 2- L'inserimento nella vita sociale e lavorativa di persone con difficoltà psichiche e psicofisiche;
 - 3- La partecipazione di tutti i soci ai principi della mutualità e l'obbligo di fornire le prestazioni accessorie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali con particolare riferimento al recupero sociale e lavorativo dei giovani handicappati e al reinserimento nella vita sociale e civile delle persone anziane;
 - 4- La sensibilizzazione e il coinvolgimento della comunità ai problemi culturali e sociali, ai problemi dei portatori di handicap e degli anziani. In quanto cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.
- Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

In relazione a ciò la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 7 – Oggetto sociale

La cooperativa ha come oggetto sociale l'intervento socio-assistenziale, educativo, sanitario e riabilitativo di soggetti in situazione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni e dell'art. 3 della legge della regione veneto 23/2006.

A tal fine la cooperativa potrà mettere in atto attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità stabilite nel primo comma per offrire occasioni riabilitative per soggetti in situazioni di svantaggio come occasione utile al raggiungimento di una loro maggiore autonomia e ad un migliore recupero fisico psichico e sociale.

A tal fine la cooperativa potrà:

A) per le attività di tipo socio-assistenziali, educative e sanitarie realizzare:

- a) la gestione di Centri Educativi Occupazionali Diurni, di Centri Lavoro Guidato, di Centri Diurni, di appartamenti protetti, di Comunità Alloggio e di servizi domiciliari comprese tutte le attività accessorie e complementari necessarie e opportune per realizzare gli scopi sociali;
- b) promuovere e realizzare iniziative sociali, culturali e turistiche sia per i propri soci che per le persone non associate;
- c) ricercare ogni possibilità di inserimento delle persone in situazioni di disagio nel contesto socio-economico locale attraverso la creazione e l'individuazione di posti di lavoro avvalendosi degli strumenti previsti dalle leggi in materia di invalidi civili e raggiungendo accordi particolari con aziende e forze sindacali;

B) per le attività di tipo lavorativo:

- a) organizzare lavorazioni artigianali ed agricole finalizzate al recupero e/o al mantenimento delle abilità;
- b) dotarsi di locali e macchinari idonei alla lavorazione, trasformazione e vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei relativi prodotti;
- c) avviare attività agricole, di coltivazione, allevamento e vendita di prodotti agricoli e avviare altre attività accessorie e collegate con l'agricoltura come l'agriturismo e fattorie sociali;
- d) attività artigianali in genere con particolare riferimento ai settori della ceramica, della pittura su stoffa, del cucito e della maglieria, della grafica e della tipografia;
- e) attività commerciale e di vendita al minuto e all'ingrosso di ogni genere di prodotti;
- f) attività di servizi industriali;
- g) l'apertura di una casa editrice e la vendita di libri, pubblicazioni, opuscoli, ecc.
- h) attività di pulizie civili ed industriali;
- i) attività di trasporto di persone e cose.

Con riferimento ad entrambe le tipologie di attività la cooperativa potrà inoltre:

- a) svolgere ogni altra attività che favorisca il recupero sociale, culturale e professionale di persone colpite da handicap e di persone anziane;
- b) avvalersi, tramite convenzioni, di enti, associazioni, organismi pubblici e privati e ricevere contributi dagli stessi per raggiungere gli scopi sociali;

c) realizzare corsi di formazione sia interni che esterni finalizzati all'aumento delle conoscenze o della professionalità;

d) partecipare a Società, Enti, Istituzioni, Associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere, in via non prevalente e del tutto strumentale, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa infine, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente normativa, potrà in base ad apposito regolamento, raccogliere finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Con delibera del consiglio di amministrazione, la cooperativa potrà accettare legati o donazioni, concedere avalli, fidejussioni, prestiti e assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Art. 8 – Esercizio dell'attività

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà avvalersi oltre che della collaborazione dei soci, anche di soggetti diversi (lavoratori, assistenti ed in generale persone o professionisti) specializzati nelle varie discipline attinenti lo scopo sociale della stessa. I collaboratori di cui sopra possono essere soci o meno e possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito, secondo le intenzioni e le disponibilità dei soci e in base ai programmi annuali.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa dovrà consentire la netta separazione delle diverse gestioni con particolare riferimento alle attività comprese nella tipologia di tipo "a" e a quelle comprese nella tipologia di tipo "b".

TITOLO III

Soci

Art. 9 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte della società:

- a- i genitori, i tutori, i rappresentanti legali e giudiziali di incapaci ed in genere le persone di maggiore età che dimostrino interesse per gli scopi che la società si prefigge;
- b- i lavoratori della Cooperativa.

Potranno inoltre far parte della Cooperativa le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. La cooperativa su proposta del CDA potrà nominare soci onorari le persone che hanno avuto un ruolo particolare nella vita della cooperativa e o che si sono distinte per attività di sostegno alle iniziative della cooperativa.

L'ammissione di nuovi soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda degli interessati.

La domanda deve specificare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e domicilio;
- l'attività svolta;
- il numero di quote sociali che intende sottoscrivere;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione è finalizzata alla realizzazione degli scopi sociali della cooperativa e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione a strategie di medio e lungo periodo.

Inoltre possono essere soci coloro che prestano la loro attività gratuitamente a favore della società. Tali soci, denominati soci volontari, saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non saranno applicate le norme di legge e contrattuali in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuarsi in applicazione a convenzioni e/o contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego per operatori professionali.

Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci sono iscritti nel Libro soci che dovrà tenere distinti con riferimento alla tipologia di attività di tipo "a" e a quella di tipo "b".

Art. 10 – Soci Cooperatori

La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi decisionali dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali e il loro tempo anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
- sono interessati in quanto familiari o cittadini al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

Art. 11 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché, qualora si voglia conferire la propria opera del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che si intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la categoria di soci tra i quali si intende essere inseriti;
- e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Art. 12 – Procedura di ammissione

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 11 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 – Conferimento e azioni dei soci cooperatori

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Art. 14 – Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le azioni sottoscritte;

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci sono obbligati, inoltre, ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 15 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 16 – I compensi ai soci

Il trattamento economico da corrispondere ai soci lavoratori e a quelli in avviamento lavorativo sarà determinato dalle decisioni degli organi sociali sulla base delle risultanze di bilancio, salvo la corresponsione di acconti periodici.

Ai soci volontari non spetta alcuna remunerazione per l'attività prestata ma soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 – Recesso

Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Art. 18 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che sia stata aperta una procedura di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
- g) che arrechi danni agli utenti nell'esercizio delle sue funzioni;
- h) che dimostri di non avere la professionalità sufficiente a svolgere i servizi per i quali è stato avviato al lavoro;
- i) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l) il cui ulteriore rapporto di lavoro sia stato risolto dalla cooperativa per grave inadempimento;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.

m) che non partecipano all'attività sociale della cooperativa per oltre 2 anni; tali persone potranno a giudizio del CDA essere mantenuti in collegamento con le attività della cooperativa attraverso sistemi informativi.

Art. 19 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del Consiglio di Amministrazione con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 20 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 21 – Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di socio. Gli eredi hanno il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

Patrimonio social, bilancio e riparto degli utili

Art. 22 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,00;
 - 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 24 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - 3) dalla riserva straordinaria;
 - 4) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
- Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle

disposizioni dei commi precedenti, che la totalità o parte degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 25 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni non sono trasferibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al tribunale.

TITOLO V

Governo della società

Art. 26 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;

Sezione I – Assemblea

Art. 27 – Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima con A.R. inviata ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 23 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 28 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
 - 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
 - 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
 - 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, o componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
 - 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
 - 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis, se nominato;
 - 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
 - 8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
 - 9) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal Consiglio di Amministrazione;
 - 10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 29 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
- 2) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,

poiché tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Art. 30 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 31 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. I soci persone giuridiche potranno avere fino ad un massimo di cinque voti, qualunque sia il numero di delegati intervenuti.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

Art. 32 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II – Consiglio di Amministrazione

Art. 33 – Elezione e composizione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a 5 e non superiore a 11. Il Consiglio potrà rappresentare le due categorie dei soci di cui all'art. 9. I soci lavoratori di cui all'art.9, lett.b possono essere rappresentati da non più di un terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Art. 34 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento al vice presidente secondo quanto disposto nel successivo articolo 38.

Art. 35 – Durata in carica e cumulo di incarichi

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che ne diano apposita comunicazione alla prima assemblea utile.

Art. 36 – Riunioni e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal presidente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, telegramma o posta elettronica da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del codice civile.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 37 – Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 38 - Presidente

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

Sezione III – Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 39 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 40 – Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, se obbligatorio. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis, u.c. del c.c.. Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso viene affidato il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VI

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 41 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste dall'art. 30.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 42 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

Art. 43– Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 22 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 23 e 24, (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 42 (devoluzione del patrimonio residuo), sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.TO: GASPARIN GUIDO

F.TO: DR. ROBERTO UCCI - NOTAIO